

DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 10 febbraio 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Reg. CE n. 1182/2007 e Reg. CE n. 361/2008 - Campagna di trasformazione pomodoro 2008/2009 - Conclusione procedimento di revoca a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario - Ditta SILAT srl con sede in Puglianello (BN).

Il Dirigente del Settore

PREMESSO che:

- con nota del 23 gennaio 2009 n. 57887 lo scrivente Settore ha avviato, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento di revoca del riconoscimento a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario, a decorrere dalla campagna 2009/2010, per i motivi ivi indicati (mancato e ritardato pagamento del pomodoro) assegnando alla Società SILAT srl il termine di 10 giorni per la comunicazione di proprie osservazioni al riguardo in considerazione dei motivi di urgenza relativi all'applicazione della normativa comunitaria;

TENUTO CONTO che:

- la Società SILAT, alla data odierna non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva o documentazione al riguardo e che pertanto, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, non ha dato luogo al garantito contraddittorio;

VISTO:

- Il Reg. CE n. 1182/2007 del Consiglio del 26/09/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96;
- Il Reg. CE n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- il DRD n. 2/14 del 21 gennaio 2004 con il quale la Ditta SILAT srl, con stabilimento in Puglianello (BN), è stata riconosciuta a partecipare al regime di aiuto comunitario per il pomodoro da industria a decorrere dalla campagna 2006/2007;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 gennaio 2008 n. 1229 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;
- la Circolare AGEA n. 5 del 25 febbraio 2008 riguardante le istruzioni applicative per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007;
- la Circolare AGEA n. 24 del 1° luglio 2008 riguardante i controlli e le sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007;
- la Circolare AGEA n. 29 del 29 luglio 2008 con la quale si chiarisce che non possono essere ritardati più di due pagamenti nell'intera campagna di pomodoro alle Organizzazioni dei Produttori che hanno conferito la materia prima per non incorrere nella sanzione della revoca dell'accreditamento di primo trasformatore in regime di aiuto comunitario;
- la nota dello scrivente settore del 2/09/2008 n. 726513 indirizzata alle Unioni Nazionali dei produttori Agricoli, alle Associazioni nazionale dei trasformatori e all'AGEA, con la quale sono state confermate, anche per la campagna 2008, le disposizioni di cui alla Circolare Regionale del 23 luglio 2007 prot. n. 658199 pubblicata sul BURC n. 44 del 6/08/2007.

CONSIDERATO che:

- la Società SILAT srl non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo e che non risulta

pagato parte del pomodoro alle OP che hanno conferito la materia prima durante la campagna 2008/2009 per una somma complessiva di € 369.816,93

TENUTO CONTO che:

- le circostanze oggetto dei rilievi sopra richiamati hanno comportato una ripetitività dei ritardati o mancati pagamenti a fronte della tolleranza prevista dalla Circolare AGEA n. 29 del 29 luglio 2008 che consente un massimo di due ritardati pagamenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Circolare AGEA n. 24 del 1° luglio 2008;
- le inadempienze accertate nei confronti della Società SILAT srl, a seguito degli accertamenti effettuati dai funzionari regionali comportano l'adozione del presente provvedimento anche in ragione della natura vincolata dello stesso
- è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale di settore;
- trattandosi di regime di aiuti, l'eventuale incompleta attuazione nell'ordinamento nazionale e regionale anche di una singola disposizione del suindicato regolamento, per sua stessa natura direttamente applicabile, determina, secondo il costante orientamento degli organi comunitari in sede di controlli FEAGA, l'inefficacia dell'intero sistema;
- dell'osservanza dei principi ordinamentali in materia di procedimento amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005;

VISTO l'art. 4, comma 6 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02- Interventi a sostegno del sistema agroalimentare regionale,

DECRETA

per i motivi richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1- E' revocato alla Società SILAT srl, P.IVA n. 01296180621, con sede in Puglianello (BN) alla via Cesa, 1 il riconoscimento di cui al DRD n.2/14 del 21 gennaio 2004, per la trasformazione del pomodoro in regime di aiuto comunitario per il periodo di 1 anno a decorrere dalla campagna 2009/2010.

2- Lo stabilimento della Società SILAT srl con sede in Puglianello (BN) è escluso dal regime di aiuti comunitari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Esso non potrà essere utilizzato per il regime di aiuto di che trattasi, né dallo stesso trasformatore né da parte di altro trasformatore durante la campagna di trasformazione 2009/2010.

Resta inteso che lo stesso stabilimento può essere utilizzato al di fuori del regime di aiuto comunitario.

3- La Società SILAT Srl, alla fine del periodo di esclusione di cui al punto 1, al di là di ogni altro procedimento, per essere riammessa a trasformare in regime di aiuto, dovrà presentare istanza di nuovo accredito di primo trasformatore a condizione che abbia adempiuto agli obblighi per i quali il mancato assolvimento ha comportato l'adozione del presente provvedimento.

4- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

5 - Il presente Decreto viene inviato:

- all'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive;
- alla Società interessata;
- all'AGEA, al MiPAAF;
- al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali
- al Settore Stampa, Documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione.

6 - Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge.

Irlando